



SUISA

Cooperativa degli autori ed editori di musica

SWISSPERFORM

Società svizzera per i diritti di protezione affini

Tariffa comune Hb 2018 – 2024

Esecuzioni musicali in occasione di manifestazioni danzanti e ricreative

Approvata dalla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini il 6 ottobre 2017. Pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 202 del 18 ottobre 2017.

Società di gestione esecutiva

SUISA

Via Cattedrale 4, 6900 Lugano, Telefono 091 950 08 28
Bellariastrasse 82, 8038 Zürich, Telefon 044 485 66 66
11bis, av. du Grammont, 1007 Lausanne, Téléphone 021 614 32 32

<http://www.suisa.ch> E-Mail: suisa@suisa.ch

A. Oggetto della tariffa

- 1 La presente tariffa si riferisce all'esecuzione di musica in occasione di manifestazioni danzanti e ricreative, al di fuori dell'industria alberghiera.
- 2 Per manifestazioni danzanti si intendono quegli avvenimenti a cui il pubblico partecipa per ballare sulla musica eseguita (ad es. a manifestazioni da discoteca o balli).
- 3 Le manifestazioni ricreative sono altri avvenimenti con musica a cui il pubblico partecipa per divertirsi. Le manifestazioni ricreative possono essere:
 - a) manifestazioni ricreative musicali.
 - b) altri avvenimenti con un'animazione musicale.

Ai sensi di questa tariffa, si definiscono manifestazioni ricreative musicali le sedute di karaoke, le parate tecno, le sfilate di musicisti e altre manifestazioni ricreative con un aspetto musicale specifico che predomina rispetto a quelli non musicali della manifestazione stessa e che è stato annunciato al pubblico.

Per contro gli altri avvenimenti con animazione musicale, sono delle manifestazioni durante le quali la musica è eseguita per animare delle feste, assemblee, sfilate di moda, eventi sportivi e simili. In queste manifestazioni l'annuncio dell'esecuzione musicale e l'esecuzione stessa non svolgono un ruolo principale.

- 4 Questa tariffa concerne inoltre concerti, produzioni analoghe, show, balletti e rappresentazioni di teatro durante manifestazioni danzanti e ricreative, la cui durata complessiva non sia superiore ad un'ora.
- 5 Le organizzatrici e gli organizzatori di manifestazioni danzanti e ricreative sono denominati di seguito «clienti».

B. Eccezioni

- 6 Questa tariffa non è applicabile per
 - altri concerti, produzioni analoghe, show, balletti e rappresentazioni di teatro non citati alla cifra 4 (Tariffa comune K)
 - esecuzioni musicali nell'industria alberghiera (Tariffa comune H)
 - lezioni di ballo, ginnastica e balletto (Tariffa comune L)
 - esecuzioni musicali al circo (Tariffa comune Z)
 - esecuzioni musicali in istituzioni ecclesiastiche (Tariffa comune C)
 - la registrazione di musica su supporti audiovisivi (tariffe VN e VI)
 - la registrazione di musica su supporti sonori (tariffe PI e PN) ad eccezione dell'utilizzazione autorizzata alla cifra 10 di questa tariffa.

In caso di dubbio, le tariffe menzionate qui sopra hanno prevalenza sulla TC Hb, mentre quest'ultima ha prevalenza sulla TC 3a.

- 7 Per quanto concerne la proiezione di supporti audiovisivi, rimangono riservati i diritti di altri autori (registi, sceneggiatori, ecc.).
- 8 I diritti dei produttori per la registrazione dei loro supporti sonori e audiovisivi rimangono riservati.

C. Repertori e utilizzazione di musica, di supporti sonori o audiovisivi

a. Diritti d'autore relativi alla musica

- 9 Questa tariffa si applica all'esecuzione di opere musicali non teatrali protette dal diritto d'autore del repertorio della SUISA (di seguito denominate «musica» ove non altrimenti indicato).
- 10 Per le esecuzioni conformi a questa tariffa, il cliente può registrare musica sui propri supporti sonori. Questi supporti sono utilizzabili soltanto nelle manifestazioni del cliente e non sono cedibili a terzi.

b. Diritti affini

- 11 Questa tariffa si applica alle richieste di indennità degli artisti interpreti e dei produttori di supporti sonori e audiovisivi in commercio del repertorio della SWISSPERFORM.

c. Riserve

- 12 La SUISA dispone solo dei diritti d'autore relativi alla musica. I diritti degli altri autori rimangono riservati.
- 13 La SWISSPERFORM non dispone
- dei diritti esclusivi di riproduzione degli artisti interpreti e dei produttori di supporti sonori e audiovisivi
 - dei diritti di esecuzione degli artisti e dei produttori di supporti sonori e audiovisivi non disponibili in commercio.

D. Tariffa comune

- 14 Per questa tariffa, la SUISA funge anche da rappresentante della SWISSPERFORM.
- Qualora durante una manifestazione venga utilizzato esclusivamente il repertorio della SWISSPERFORM, e non quello della SUISA, la SWISSPERFORM può rivendicare autonomamente le indennità che le spettano.

E. Indennità

I. Base per il calcolo

a. Introiti

- 15 Per introiti ai sensi della presente tariffa si intendono quelli provenienti dai biglietti d'ingresso (ad es. dalla vendita di biglietti o di abbonamenti) oppure da altri contributi (ad es. per la vendita di nastri di contrassegno) dal pagamento dei quali i visitatori ottengono l'ingresso alla manifestazione, o i proventi da introiti pubblicitari, da contributi di membri, da sovvenzioni e altri sussidi, nella misura in cui sostituiscono gli introiti d'ingresso.

Le eventuali prestazioni ai partecipanti comprese nel prezzo del biglietto che non hanno alcun rapporto con la musica (ad es. il controvalore di una bibita compresa nel biglietto d'ingresso) sono dedotte dagli introiti.

b. Costi

- 16 Per costi ai sensi di questa tariffa si intendono i compensi, le spese di viaggio e di soggiorno di musicisti, cantanti, direttori d'orchestra, Disc-Jockey e Video-Jockey, come pure i costi per gli strumenti, i supporti sonori, i supporti audiovisivi e Public Address System (amplificatori, altoparlanti, ecc.) nonché l'affitto della sala o del luogo.

Per le manifestazioni con animazione musicale (cifra 3 b), l'affitto della sala o del luogo verrà preso in considerazione solo per la metà.

II. Calcolo

- 17 L'indennità viene di regola calcolata in valori percentuali degli introiti provenienti dalle esecuzioni della musica (live o da supporti sonori o audiovisivi).
- 18 L'indennità viene calcolata in valori percentuali dei costi delle esecuzioni musicali,
- se non si realizzano introiti ai sensi di questa tariffa, o se gli introiti provenienti dalle esecuzioni musicali non sono accertabili
 - se questi introiti non coprono i costi delle esecuzioni
 - se si tratta di una manifestazione di beneficenza e che un eventuale eccedenza è versata a persone bisognose.
- 19 Il conteggio delle manifestazioni in base alle cifre 22 e 24 rimane riservato.
- 20 Per manifestazioni di associazioni il cui scopo associativo implica che la musica venga utilizzata come accompagnamento di una produzione degli stessi membri dell'associazione, sono applicabili delle indennità speciali come previsto alle cifre 21, 22, 23 e 24.

Le manifestazioni così licenziate devono servire prevalentemente al finanziamento dello scopo associativo. Inoltre deve trattarsi di manifestazioni ai sensi della cifra 3 b.

a. Diritti d'autore relativi alla musica

21 Principio

Ad eccezione delle piccole manifestazioni ai sensi della cifra 22, l'indennità viene calcolata in percentuale degli introiti (cifra 17) o dei costi (cifra 18).

21.1 La percentuale per manifestazioni danzanti e ricreative ai sensi della cifra 3 a ammonta al 6,5%.

La percentuale é ridotta nel rapporto fra

durata della musica protetta : durata complessiva della musica

se il cliente inoltra alla SUIZA le informazioni necessarie entro 30 giorni dalla manifestazione, con una lista completa delle indicazioni previste alla cifra 39.

21.2 Per manifestazioni con animazione musicale conformemente alla cifra 3 b la percentuale ammonta al 5 %. In caso di manifestazioni in base alla cifra 20, la percentuale ammonta al 2,5 % degli introiti complessivi, ma almeno al 5 % dei costi.

22 Piccole manifestazioni

Per eventi in locali la cui capacità non eccede le 400 persone e con un prezzo d'ingresso (o altre contropartite) inferiore a CHF 17.00, l'indennità ammonta forfetariamente, al giorno e manifestazione a:

		fino a 100 persone	fino a 250 persone	fino a 400 persone
22.1	Manifestazioni danzanti e manifestazioni ricreative musicali	CHF 43.30	CHF 72.15	CHF 101.00
22.2	Avvenimenti con animazione musicale	CHF 33.30	CHF 55.50	CHF 77.70
	Avvenimenti secondo la cifra 20	CHF 22.20	CHF 33.30	CHF 44.40

b. Diritti affini

23 Principi

Ad eccezione delle piccole manifestazioni ai sensi della cifra 24, l'indennità viene calcolata in percentuale degli introiti (cifra 17) o dei costi (cifra 18).

23.1 Per le manifestazioni danzanti e ricreative musicali ai sensi della cifra 3 a, la percentuale ammonta al 2,00%.

Per manifestazioni da discoteca e parate tecno, in occasione delle quali per l'esecuzione della musica vengono utilizzati esclusivamente supporti sonori o audiovisivi e non è prevista l'esibizione di artisti che durante l'evento suonano musica live

dietro compenso in linea con le consuetudini del mercato e la cui esibizione viene pubblicizzata e annunciata come punto del programma della manifestazione, la percentuale ammonta invece al 4,50%.

Per manifestazioni da discoteca ai sensi di questa tariffa si intendono manifestazioni in locali o all'aperto, in occasione delle quali la musica per ballare viene di regola messa da un DJ a partire da un supporto sonoro e vi è spazio per ballare. Rientrano in questa categoria anche i dance party e le manifestazioni danzanti organizzate dal cliente nei cosiddetti club.

La percentuale viene ridotta nel rapporto fra

La durata dei supporti sonori o audiovisivi protetti in commercio : la durata complessiva della musica

se il cliente inoltra alla SUIISA entro 30 giorni dall'evento le informazioni necessarie e un elenco completo con le indicazioni previste alla cifra 39.

- 23.2 Per manifestazioni con animazione musicale conformemente alla cifra 3 b la percentuale ammonta all'1,5 %.

Nell'ambito di manifestazioni in base alla cifra 20, in caso di utilizzazione di supporti sonori o audiovisivi, la percentuale ammonta:

- per tutte le parti della manifestazione 0,8 % degli introiti totali
- solo per singole parti 0,4 % degli introiti totali

- 23.3 Musica durante le pause

Ad eccezione delle piccole manifestazioni conformemente alla cifra 24, in caso di utilizzo di supporti sonori o audiovisivi solo durante gli intervalli, l'indennità forfettaria ammonta allo 0,2 %, tuttavia almeno a CHF 16.65.

- 24 Piccole manifestazioni

Per avvenimenti in locali la cui capacità non eccede le 400 persone e con un prezzo d'ingresso (o altre contropartite) di meno di CHF 17.00, l'indennità forfettaria al giorno e manifestazione ammonta a:

		fino a 100 persone	fino a 250 persone	fino a 400 persone
24.1	Manifestazioni danzanti e manifestazioni ricreative musicali	CHF 22.15	CHF 29.50	CHF 36.90
24.2	Avvenimenti con animazione musicale	CHF 16.65	CHF 22.20	CHF 27.75
	Avvenimenti secondo la cifra 20	CHF 11.10	CHF 16.65	CHF 22.20
24.3	Per manifestazioni da discoteca conformemente alla definizione alla cifra 23.1, in occasione delle quali per l'esecuzione della musica vengono utilizzati esclusivamente supporti sonori o audiovisivi e non è prevista l'esibizione di artisti che durante l'evento			

suonano musica live dietro compenso in linea con le consuetudini del mercato e la cui esibizione viene pubblicizzata e annunciata come punto del programma della manifestazione, l'indennità alla cifra 24.1 viene raddoppiata.

c) Indennità minima

- 25 Per le manifestazioni con oltre 400 persone e con un prezzo d'ingresso (o altre contropartite) a partire da CHF 17.00, le indennità minime al giorno e manifestazione ammontano a:
- 25.1 Per manifestazioni danzanti e manifestazioni ricreative musicali
- | | |
|--------------------------------------|------------|
| - per i diritti d'autore | CHF 101.00 |
| - per i diritti di protezione affini | CHF 36.90 |
- 25.2 Per avvenimenti con animazione musicale
- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| - per i diritti d'autore | CHF 77.70 |
| - per i diritti di protezione affini | CHF 27.75 |

F. Disposizioni comuni

a. Imposte

- 26 Le indennità previste dalla presente tariffa si intendono senza l'imposta sul valore aggiunto. Se quest'ultima va versata in virtù di un obiettivo obbligo fiscale cogente o dall'esercizio di un diritto d'opzione, essa è dovuta in aggiunta dal cliente al tasso d'imposta in vigore (situazione al 2017: tasso normale 8 %, tasso ridotto 2,5 %).

b. Ribassi

- 27 I clienti che stipulano un contratto in base a questa tariffa con la SUISA per tutte le loro manifestazioni e che ne rispettano le disposizioni, hanno diritto ad un ribasso del 10 %.
- 28 I clienti che stipulano un contratto in base alla cifra 27 beneficiano di un ulteriore ribasso del 5 %, se organizzano più di 10 spettacoli per anno civile. Ci si basa sul numero delle manifestazioni organizzate nel corso dell'anno precedente.
- 29 Associazioni di portata nazionale che stipulano un contratto in base a questa tariffa per tutti i loro membri e che versano globalmente alla SUISA le indennità per i loro membri, hanno diritto ad un ulteriore ribasso del 20 %, a condizione di rispettare le disposizioni del contratto e della tariffa.
- 30 Nella misura in cui non esista un'associazione di portata nazionale che ha stipulato un contratto in base alla cifra 29, le altre associazioni che stipulano un contratto in base a questa tariffa per tutti i loro membri e che versano globalmente alla SUISA le

indennità per i loro membri, hanno diritto ad un ulteriore ribasso del 10 %, a condizione di rispettare le disposizioni del contratto e della tariffa.

- 31 Le associazioni giovanili di portata nazionale il cui scopo è la promozione dell'interesse dei giovani per le tradizioni, la cultura o la vita comunitaria, hanno diritto ad un ribasso supplementare del 10 %, a condizione che stipolino un contratto in base a questa tariffa per tutti i loro membri, che rispettino le disposizioni del contratto e della tariffa e che versino globalmente alla SUIA le indennità per i loro membri.

c. Supplemento in caso di violazioni della legge

- 32 L'indennità è raddoppiata
- se viene utilizzata musica senza l'autorizzazione della SUIA
 - se il cliente fornisce indicazioni inesatte o insufficienti, o non ne fornisce affatto, per procurarsi un vantaggio illecito.
- 33 Rimane riservata la pretesa di indennizzi e interessi superiori.
- È parimenti riservata la fissazione di un indennizzo e interessi da parte del giudice.

G. Conteggio

- 34 Il cliente fornisce alla SUIA tutte le indicazioni necessarie per il calcolo dell'indennità entro 10 giorni dopo la manifestazione o entro i termini citati nell'autorizzazione.
- 35 La SUIA può esigere, per motivi di controllo, dei giustificativi o che le siano sottoposti i libri contabili del cliente.
- 36 Se le indicazioni o i giustificativi non vengono inoltrati, neanche dopo sollecito per iscritto, entro il termine fissato, o se viene rifiutata la visione dei libri contabili, la SUIA può procedere alla stima delle indicazioni e approntare una fattura sulla base di questa. Le fatture allestite su questa base vengono considerate accettate dal cliente, se quest'ultimo non fornisce indicazioni complete e corrette entro 30 giorni dalla data della fatturazione.

H. Pagamenti

- 37 Le indennità vanno pagate entro i termini citati nell'autorizzazione. Altre fatture vanno pagate entro 30 giorni.
- 38 La SUIA può richiedere degli acconti. Può altresì esigere garanzie da quei clienti che non adempiono entro i termini fissati ai loro obblighi di pagamento.

I. Elenchi della musica utilizzata e dei supporti sonori e audiovisivi utilizzati

39 I clienti trasmettono alla SUISA entro 30 giorni dalla manifestazione (o entro i termini citati nell'autorizzazione) gli elenchi della musica utilizzata con le indicazioni seguenti:

il titolo
i compositori

inoltre, nel caso di utilizzazione di supporti sonori:

- il nome dell'interprete
- l'etichetta e il numero di catalogo

nel caso di utilizzazione di supporti audiovisivi:

- il titolo originale
- il nome e l'indirizzo del produttore o del proprietario
- l'etichetta e il numero di catalogo

40 La SUISA rinuncia a questi elenchi per le manifestazioni in locali con una capacità inferiore alle 400 persone.

Essa rinuncia inoltre a questi elenchi, quando gli animatori sono delle orchestre o dei disc-jockey che notificano il loro repertorio direttamente alla SUISA, in maniera credibile.

41 Qualora gli elenchi non vengano inoltrati, neanche dopo sollecito per iscritto entro il termine previsto, la SUISA può richiedere un'indennità supplementare di CHF 40.00 per manifestazione, raddoppiata in caso di recidiva.

42 Il cliente è tenuto a consentire l'installazione di un sistema elettronico per il riconoscimento della musica eseguita, che la SUISA fa attuare a proprie spese, ai fini della ripartizione degli introiti.

K. Periodo di validità

43 La presente tariffa è valevole dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2022.

44 In caso di cambiamenti sostanziali delle circostanze, essa può essere riveduta prima della sua scadenza.

45 Il periodo di validità si prolunga automaticamente di un ulteriore anno fino al più tardi al 31 dicembre 2027, a meno che uno dei partner delle trattative non lo disdica per iscritto almeno un anno prima della sua scadenza. La disdetta non esclude una richiesta di proroga indirizzata alla Commissione arbitrale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini.

46 Se, scaduta la presente tariffa e nonostante sia stata inoltrata una richiesta d'approvazione, non fosse ancora in vigore una nuova tariffa, la validità di questa tariffa è prorogata transitoriamente fino alla scadenza del termine di impugnazione contro la decisione d'approvazione della Commissione arbitrale concernente la nuova tariffa.